

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nuovo appello, tecnica redazionale alla luce del termine "motivazione"

Sul piano della tecnica redazionale, il termine "motivazione", tipico del provvedimento pubblico, in luogo di "esposizione" ovvero di "argomentazione", segnala il distacco concettuale tra le confutazioni dell'atto di [appello](#) anteriori e successive alla modifica normativa di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c bis), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Infatti, a norma del novellato [art. 434 c.p.c.](#), i requisiti di contenuto che la "motivazione" delle censure deve contenere per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, consistono in tre punti essenziali: a) delimitazione dell'oggetto del giudizio di secondo grado ("indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare") onde consentire l'immediata verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non hanno costituito oggetto di gravame; b) proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado, a sua volta scindibile in due momenti logicamente distinti: una (normativamente inespressa) pars destruens della pronuncia oggetto di gravame, volta a demolire la falsa rappresentazione della realtà sulla quale essa è stata fondata; l'altra pars construens, contenente un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, nei limiti consentiti in grado di appello, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini del decidere; c) l'indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.4.2017, n. 8666

...omissis...

Il motivo di ricorso è così rubricato: "Sulla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello in punto di an debeat, con il quale gli eredi xxxxxxxx censuravano la sentenza di primo grado, ritenendo ingiusta ed immotivata una attribuzione di colpa del pedone nella misura del 65%. Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o, quantomeno, insufficiente e/o erronea motivazione, sia sotto il profilo della omessa disamina e/o incompienza dei motivi di appello ritenuti inammissibili, della omessa disamina degli specifici addebiti rivolti al conducente l'autovettura e della omessa correlazione di detti motivi alle statuizioni che gli appellanti stessi intendevano censurare, sia sotto il profilo della mancata applicazione dei principi di comune esperienza e dei principi elaborati dalla Suprema Corte in riferimento al comportamento dei conducenti di mezzi in particolari situazioni di tempo e di luogo a salvaguardia dei pedoni. Ed ancora, censuriamo il fatto che il procedimento posto a base delle conclusioni non è, certamente, caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico e ciò anche per quel che concerne il punto specifico se il conducente del veicolo abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., comma 1".

I ricorrenti contestano la decisione della Corte di merito, appiattitasi sull'eccezione delle Assicurazioni Generali senza esaminare i motivi di appello che ricostruivano correttamente i fatti di causa evidenziando le lacune commesse dal Tribunale ai fini di una corretta applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1, con preponderante attribuzione di responsabilità al conducente dell'auto investitrice.

A tal fine richiamano la parte dell'appello con cui avevano rammentato che in data xxxxxxx, irregolare perchè viaggiante con ruota posteriore di diametro inferiore alle altre, sprovvista di copertura assicurativa, nel percorrere in ora notturna un tratto rettilineo della xxxxxxx che stava procedendo a piedi, nel medesimo senso di marcia, sul margine destro della carreggiata. A seguito dell'urto e a causa della velocità non inferiore a 70 Km., il corpo del pedone veniva trascinato al centro della carreggiata e, a causa delle ferite riportate e dell'omesso soccorso - l'investitore si dava alla fuga - decedeva poco dopo. Proseguono i ricorrenti affermando che, iniziato il giudizio, in primo grado venivano acquisite prove testimoniali, un'informativa della questura di Salerno concernente altro soggetto parzialmente omonimo (sì che il riferimento alle vicende di costui, contenute nella sentenza impugnata, era inconferente), le circostanze di tempo e luogo dell'incidente (orario notturno su strada poco illuminata con avvallamenti), sì che, come emergente anche dalla memoria autorizzata in appello e dalla comparsa conclusionale di primo grado, l'attribuzione al pedone di un concorso di colpa nella misura del 65% era erronea perchè la condotta del conducente dell'auto era ben più grave.

La censura è infondata.

Premesso che si applica l'art. 434 c.p.c., così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c bis), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stato il giudizio di appello introdotto con ricorso depositato il 30/10/2012 e, pertanto, in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello (12 settembre 2012) di entrata in vigore della L. n. 134,

detta norma (come l'omologo art. 342 c.p.c.), ha sostituito al requisito della esposizione dei "motivi specifici dell'impugnazione" il diverso requisito della motivazione dell'appello, specificando che essa "deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

Tali modifiche manifestamente accentuano la capacità di "selezione" del ricorso in appello con intento di potenziali esiti deflattivi.

Ne deriva che sul piano della tecnica redazionale, il termine "motivazione", tipico del provvedimento pubblico, in luogo di "esposizione" ovvero di "argomentazione", segnala il distacco concettuale tra le confutazioni dell'atto di appello anteriori e successive alla modifica normativa.

Infatti, a norma del novellato art. 434 c.p.c., i requisiti di contenuto che la "motivazione" delle censure deve contenere per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, consistono in tre punti essenziali:

a) delimitazione dell'oggetto del giudizio di secondo grado ("indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare") onde consentire l'immediata verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non hanno costituito oggetto di gravame;

b) proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado, a sua volta scindibile in due momenti logicamente distinti: una (normativamente inespressa) pars destruens della pronuncia oggetto di gravame, volta a demolire la falsa rappresentazione della realtà sulla quale essa è stata fondata; l'altra pars construens, contenente un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, nei limiti consentiti in grado di appello, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini del decidere;

c) l'indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Come emerge dal riassunto del motivo di ricorso e come evidenziato dalla sentenza impugnata gli appellanti hanno disatteso queste prescrizioni avendo redatto l'appello richiamando i fatti posti a fondamento della domanda - auto investitrice irregolare perchè viaggiante con ruota posteriore di diametro più piccolo; su strada con segnali di pericolo e limite di velocità di 50 KM/H, causa gli avvallamenti e sconnessioni del fondo stradale; spostamento del corpo del pedone al centro della carreggiata - e le relative argomentazioni svolte in primo grado, ritenendo che dal raffronto di essi con le ragioni della sentenza impugnata - pedone non visibile perchè marciante nella notte, senza indumenti rifrangenti, sul margine destro di una strada extraurbana, senza corsia di emergenza, fiancheggiata da guard rail, a doppio senso di marcia, non illuminata - ne dovesse emergere ex se l'illogicità o l'erroneità della maggior percentuale di concorso causale al comportamento del pedone.

Ne consegue che la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono rivolte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.